

[Home](#) » [Notizie](#) » [Titoli edilizi](#) » Cartello di cantie...

Cartello di cantiere: è sempre necessario, anche per una semplice SCIA?

Cassazione: la mancata esposizione del cartello di cantiere se prescritto dal regolamento edilizio è punita indipendentemente dalla natura del titolo edilizio

di [Redazione Tecnica](#) / 9 febbraio 2023

Tempo di lettura stimato: 3 minuti



Esporre il cartello di cantiere costituisce obbligo finalizzato alla immediata identificazione del cantiere stesso da parte degli organi di controllo preposti e del pubblico, relativamente al committente, ai lavori che si stanno eseguendo ed al titolo edilizio che li ha autorizzati ecc.

Contravvenire a tale obbligo significa essere esposti al reato edilizio ai sensi dell'art. 44 del D.P.R. 380/2001, con relative sanzioni: da un'ammenda di oltre 10 mila euro all'arresto fino a due anni, se il fatto non costituisca un reato più grave. Ma l'obbligo di esposizione sussiste sempre? Anche quando un titolo edilizio non lo preveda specificatamente come il Permesso di costruire (art. 20 comma 6 e art. 27 comma 4 del D.P.R. 380/2001), e con il pericolo di incappare nelle stesse sanzioni?

La **sentenza penale n. 31356 del 2021 della Corte di Cassazione** affronta proprio questo argomento, in riferimento a quanto contenuto nel Testo unico dell'edilizia relativamente a tale

obbligo.

L'individuazione del titolo abilitativo per la realizzazione di un manufatto edilizio non è cosa semplice, vista la complessità delle norme e le innumerevoli fattispecie. Un'errata definizione può comportare conseguenze amministrative e penali. È per questo che desidero suggerirti un [software per i titoli abilitativi in edilizia](#) che può rendere il tuo lavoro più veloce e al riparo da errori, supportato da una procedura guidata che ti mette a disposizione tutti i modelli unici (compreso il modello CILA Superbonus) per l'edilizia sempre aggiornati e a portata di mano.

PdC o SCIA: c'è differenza di reato per mancata esposizione del relativo cartello di cantiere? Il caso

Un privato veniva condannato per mancata esposizione del cartello di cantiere.

L'imputato si difendeva sostenendo che l'opera realizzata sarebbe stata soggetta soltanto a SCIA (art. 22 comma 1 lett. c) D.P.R. 380/01) e rispetto a tale titolo **il regolamento comunale di riferimento** non avrebbe sancito l'obbligo di apposizione del cartello di cantiere. Più precisamente, il regolamento comunale non avrebbe contemplato in alcun modo la SCIA.

La questione approdava in Cassazione con ricorso del nostro protagonista.

I chiarimenti della corte di Cassazione sull'obbligo di esporre il cartello di cantiere

Gli ermellini fanno notare in premessa che nel regolamento edilizio comunale del caso in questione si fa obbligo di esposizione del cartello di cantiere al "titolare di concessione od attestazione di conformità", ma risulta anche che lo stesso regolamento edilizio include, tra le opere ricondotte alla cd. "attestazione di conformità", quelle di ristrutturazione edilizia, in correlazione con l'attuale SCIA che, evidentemente, deve intendersi espressione della evoluzione anche nominalistica, verificatasi nel tempo, degli originari titoli edilizi abilitativi.

Detto ciò, la Cassazione chiarisce che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente:

<i>la violazione dell'obbligo di esporre il cartello indicante gli estremi del titolo abilitativo, qualora prescritto dal regolamento edilizio, è punita dall'art. 44, comma 1, lett. a) del D.P.R. n. 380 del 2001, ed è configurabile indipendentemente dal fatto che l'intervento edilizio sia assoggettato a permesso di costruire oppure a s.c.i.a.</i>	<i>Infatti, la violazione penale sussiste ogni qual volta il regolamento edilizio preveda [...] l'apposizione del cartello, anche se il titolo rilasciato non sia il permesso di costruire.</i>
--	---

Difatti, soltanto le ipotesi di reato contenute nell'art. 44, comma 1, lett. b) e c), del TUE – salva la diversa fattispecie di lottizzazione abusiva prevista da tale ultima disposizione – si riferiscono esclusivamente allo svolgimento di lavori in assenza o in totale difformità o variazione essenziale dal permesso di costruire e, nel caso di opere assoggettate al regime della SCIA, queste sono state a quelle parificate nei limiti in cui si tratti di titolo alternativo al permesso ai sensi dell'art. 23, comma 1, D.P.R. 380/2001 (cfr. art. 44, comma 2, TUE).

La fattispecie penale residuale di cui alla lett. a), salva l'ipotesi dei lavori in parziale difformità (pure questa limitata al solo caso in cui il titolo sia quello del permesso di costruire), si riferisce invece a qualsiasi tipo di inosservanza delle previsioni normative, di pianificazione e regolamentari, indipendentemente dal fatto che si tratti d'intervento assoggettato a permesso di costruire (o a SCIA ad esso alternativa) piuttosto che a semplice SCIA.

Se ne deduce che:

*Se, dunque, il regolamento edilizio prevede l'apposizione del cartello **anche per opere assoggettate alla semplice SCIA**, l'inosservanza della disposizione integra gli estremi della contravvenzione del caso.*

Soggetti tenuti all'obbligo di esposizione del cartello di cantiere

Va aggiunto che la violazione dell'obbligo di esporre il cartello indicante gli estremi del titolo abilitativo, qualora prescritto dal regolamento edilizio o dal titolo medesimo, è tutt'ora punita dall' art. 44, lett. a) del d.P.R. n. 380 del 2001 se commessa dal titolare del titolo abilitativo, dal committente, dal costruttore o dal direttore dei lavori, essendo detti soggetti responsabili (art. 29, comma 1, T.U.E.) rispetto all'obbligo di conformarsi alle previsioni urbanistiche ed esecutive risultanti dalla normativa, dalla pianificazione, dal titolo edilizio.

Il ricorso non è, quindi, accolto.

Per maggiore approfondimento, leggi anche questo articolo di BibLus-net: "[Cartello di cantiere: cosa succede in caso di mancata esposizione?](#)"



Download Gratuito

Corte di
Cassazione –
sentenza n.
31356/2021
(obbligo
esposizione
cartello di cantiere)



Indirizzo articolo: <https://biblus.acca.it/cartello-di-cantiere-e-semplce-scia/>